Articolo 30 Procedura di valutazione

- 1. Gli enti gestori garantiscono e accompagnano dall'interno il processo di continuo sviluppo della qualità dei servizi con le seguenti modalità:
 - a) essi adottano una procedura interna atta a valutare annualmente l'applicazione degli standard qualitativi di cui al presente regolamento; la procedura viene elaborata a livello provinciale e la sua adozione è vincolante;
 - b) essi trasmettono all'Agenzia per la famiglia la relazione annuale sui risultati della valutazione.
- 2. L'Agenzia per la famiglia garantisce e accompagna dall'esterno il processo di continuo sviluppo della qualità dei servizi con le seguenti modalità:
 - a) effettua controlli a campione, senza preavviso, finalizzati ad accertare l'avvenuta applicazione degli standard qualitativi di cui al presente regolamento;
 - b) adotta una procedura esterna atta a valutare, a cadenza triennale, l'applicazione degli standard qualitativi di cui al presente regolamento; la procedura viene elaborata a livello provinciale e la sua adozione è vincolante;
 - c) trasmette agli enti gestori le relazioni sui risultati dei controlli a campione di cui alla lettera a), nonché sui risultati della valutazione triennale dei servizi di cui alla lettera b); i risultati sono determinanti per l'accesso alle agevolazioni pubbliche.